



**ORDINANZA CONCERNENTE LA TASSA COMUNALE PER LA PROCEDURA
DI NATURALIZZAZIONE IN AMBITO COMUNALE**

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamati gli articoli 21 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), 12 e 13 del relativo Regolamento di applicazione (RLCCit);

considerato che l'articolo 12 RLCCit conferisce al Municipio il compito di fissare le tasse indicate mediante un'ordinanza municipale;

preso atto che il Cantone, attraverso l'articolo 13 RLCCit, ha stabilito degli importi forfettari per l'evasione delle pratiche di naturalizzazione a livello cantonale;

richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze municipali per disciplinare le materie di sua competenza;

con risoluzione numero 2340 del 18 giugno 2018,

d e c i d e :

1. Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, il Comune preleva una tassa secondo il principio della copertura dei costi.
2. Il Municipio preleva le seguenti tasse:
 - a) per la procedura individuale ordinaria di naturalizzazione degli stranieri: Fr. 1'000.-;
 - b) per la procedura individuale ordinaria di naturalizzazione ai confederati: Fr. 700.-;
 - c) per ogni figlio minorenni straniero, compreso nella domanda di naturalizzazione ordinaria di un genitore: Fr. 200.-;
 - d) per ogni figlio minorenni confederato, compreso nella domanda di naturalizzazione ordinaria di un genitore: Fr. 100.-;
 - e) per la procedura ritirata dall'istante prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale: Fr. 700.-;
 - f) per la procedura individuale in via agevolata di naturalizzazione degli stranieri: Fr. 700.-;
 - g) per la procedura individuale in via agevolata di naturalizzazione ai confederati: Fr. 400.-.
3. Le tasse sono riscosse indipendentemente dall'esito della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.

4. La presente Ordinanza, riservata la decorrenza del termine di ricorso, entra in vigore immediatamente.
5. Le tasse fissate dalla presente Ordinanza si applicano alle procedure avviate secondo la legislazione in materia di concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale in vigore dal 1° gennaio 2018. Per le procedure avviate prima di questa data si applicano le tasse stabilite dall'Ordinanza emanata dal Municipio dell'ex Comune di Gerra Verzasca il 6/7 febbraio 2006.
6. Con l'entrata in vigore di questa Ordinanza e con la riserva di cui al precedente articolo 5, è abrogata l'Ordinanza municipale del 6/7 febbraio 2006 del Municipio dell'ex Comune di Gerra Verzasca in materia di tasse di concessione dell'attinenza comunale.
7. Questa Ordinanza municipale è pubblicata per il periodo di 30 giorni. Tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa), il periodo di pubblicazione va dal 21 giugno al 22 agosto 2018.
8. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di cui al precedente articolo 7.

Cugnasco, 18 giugno 2018

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi